

Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2011, n. 40-2769

**Reg. CE 1698/2005 - PSR 2007 - 2013 del Piemonte. Misure 112, 121 e 311. Adeguamento delle DD.G.R. n. 130-9454 del 01.08.2008 e s.m.i., n. 30-1812 del 04.04.2011, n. 67-2476 del 27.07.2011 e 68-2477 del 27.07.2011 a normative e disposizioni sopravvenute e ulteriori modificazioni.**

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), entrato in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale abroga il reg. 1257/99 a decorrere da tale data e stabilisce le modalità di finanziamento da parte del FEASR delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR) per il periodo di programmazione 2007-2013;

visti i Regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i. e n. 1975/2006 e s.m.i. recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del reg. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo per le misure di sviluppo rurale;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 44-7485 del 19 novembre 2007 che ha approvato la versione definitiva del PSR;

visto che il PSR è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007;

considerato che il sopracitato PSR 2007-2013 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con il richiamato articolo 20 del reg. (CE) n. 1698/2005, comprende tra le altre, le Misure 112 “Sostegno all’insediamento di giovani agricoltori”, 121 “Ammodernamento delle aziende agricole” e 311 “Diversificazione in attività non agricole”, le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l’insediamento di giovani in agricoltura, per agevolare l’ammodernamento delle aziende agricole e per agevolare lo svolgimento di attività di diversificazione dei redditi delle aziende agricole;

vista la DGR 130-9454 del 1/08/2008 in allegato alla quale si approvano tra l’altro le “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione” delle Misure 112, 121 e 311;

visto che le “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l’applicazione” approvate con la DGR 130-9454 del 1/08/2008 sono state modificate ed integrate con la DGR 72-11900 del 28.07.2009, la DGR n. 42-13381 del 22.02.2010 e la DGR n. 20 – 312 del 12 luglio 2010;

vista la DGR 30-1812 del 4.04.2011 con la quale, ai sensi della Misura 121 del PSR, sono state approvate le disposizioni per l’emanazione di un bando relativo ad un Programma straordinario per la realizzazione di reti antigrandine;

viste le DD.G.R. n. 67-2476 del 27.07.2011 e 68-2477 del 27.07.2011 con le quali sono state approvate le disposizioni per l’emanazione di bandi relativi alle Misure 112 e 121 del PSR;

visto che alcune normative e disposizioni sopravvenute rendono necessario un adeguamento delle DD.G.R. n.130 - 9454 del 01.08.2008 e s.m.i., n. 30-1812 del 4.04.2011, n. 67-2476 del 27.07.2011 e 68-2477 del 27.07.2011;

visto il Reg. CE n. 679/2011 che estende a partire dal 1.01.2011 fino al termine del periodo di programmazione la possibilità di elevare fino al 50% del contributo i massimali per il pagamento degli anticipi, e che rende necessario quindi apportare modifiche alle disposizioni in materia di concessione di anticipi adottate con la DGR n. 130-9454 del 1.08.2008 e s.m.i.;

viste le precisazioni fornite a livello nazionale dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (con propria determinazione n. 4 del 7.07.2011) circa la esclusione dei concessionari di finanziamenti pubblici dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, esclusione che rende necessario quindi apportare modifiche alle disposizioni adottate con la DGR 30-1812 del 4.04.2011 in materia di tracciabilità dei contributi erogati ai sensi della Misura 121;

visto che l'ultima edizione del prezzario regionale ("Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione dicembre 2010 - valido per il 2011") presenta una rinumerazione delle sezioni, che rende necessario quindi apportare modifiche ai riferimenti al prezzario inseriti nelle DDG.R. n. 30-1812 del 4.04.2011 (Allegato B punto C2), n. 67-2476 del 27.07.2011 (Allegato B punto A) e n. 68-2477 del 27.07.2011 (punto D 1 dell'Allegato);

ritenuto inoltre opportuno armonizzare alcune disposizioni delle DD.G.R. n. 67-2476 del 27.07.2011 e n. 68-2477 del 27.07.2011 (relative alla percentuale minima ammissibile di realizzazione degli investimenti richiesti, al numero di giorni lavorativi massimo successivi alla trasmissione telematica della domanda entro i quali può essere effettuata la consegna della copia cartacea stampata e sottoscritta ed alla valutazione del bestiame aziendale) con le disposizioni previste dalla DGR n. 73-2405 del 22.7.2011 e atti connessi (cosiddetto "piano verde"), prevedendo la modifica delle citate DD.G.R. n. 67-2476 del 27.07.2011 e n. 68-2477 del 27.07.2011;

ritenuto opportuno modificare la citata DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008 (già modificata ed integrata con DGR n. 72-11900 del 28.07.2009, DGR n. 42-13381 del 22.02.2010 e D.G.R. n. 20 – 312 del 12 luglio 2010) allungando il termine massimo di durata delle proroghe che possono essere concesse dalle Province per la conclusione degli interventi da parte delle aziende agricole, tenendo conto che l'esperienza della gestione delle Misure 112 e 121 dimostra che gli attuali termini in numerosi casi non sono sufficienti a consentire la conclusione degli interventi stessi, particolarmente in zone come quelle montane che presentano condizioni ambientali sfavorevoli;

ritenuto opportuno modificare la citata DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008 (già modificata ed integrata con DGR n. 72-11900 del 28.07.2009, DGR n. 42-13381 del 22.02.2010 e D.G.R. n. 20 – 312 del 12 luglio 2010) prevedendo che, ricorrendo una o entrambe le seguenti circostanze:

- il vincolo di destinazione sia stato rispettato per almeno i due terzi della durata;
- il contributo erogato in riferimento all'opera / attrezzatura / macchina per la quale non è stato rispettato detto vincolo rappresenti meno del 25% del contributo totale erogato in riferimento alla domanda di aiuto;

nei casi di diversa destinazione / uso o alienazione fatta dalle aziende agricole beneficiarie delle opere, attrezzature, macchine, finanziate si possa richiedere alle aziende agricole medesime la restituzione parziale e non totale del contributo erogato (cioè limitatamente all'importo del contributo erogato per l'opera/ attrezzatura / macchina in riferimento alla quale il vincolo di

destinazione non è stato rispettato anziché al totale dell'intera pratica), tenendo conto che la normativa comunitaria (Reg. CE 1974/2006 art. 44 comma 3) consente agli stati membri di adottare misure specifiche in materia di restituzioni e recuperi qualora la situazione dell'azienda interessata subisca modifiche non rilevanti;

ritenuto altresì opportuno modificare la citata DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 includendo la realizzazione di pozzi irrigui tra gli investimenti ammissibili ai sensi della Azione 2, Investimento 2.1.c "sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua (pioggia, goccia, spruzzo e simili) in luogo di irrigazione a scorrimento", ritenendo che possano sussistere circostanze nelle aziende agricole che ne rendano congrua l'ammissione, qualora la precedente fonte di approvvigionamento aziendale non sia idonea alla alimentazione del nuovo impianto di irrigazione realizzato;

ritenuto infine opportuno modificare la citata DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 al fine di correggere un mero errore materiale relativo alla modalità di calcolo della attualizzazione degli interessi sui prestiti, essendo stata indicata erroneamente al citato punto E dell' Allegato B alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 una durata di riferimento decennale anziché quinquennale per il calcolo del contributo attualizzato dei prestiti stessi;

visto che tali modifiche sono state richieste anche dalle espressioni organizzate del mondo agricolo (Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali);

approfonditi gli argomenti in oggetto con le Province e con le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali nel corso delle riunioni di coordinamento tenutesi in data 3.05.2011 e 8.09.2011;

tenuto conto che dette Province e Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali sono i componenti del Comitato ex art. 8 della l.r. 17/99;

visto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

*delibera*

1) Alla DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008, già modificata ed integrata con DGR n. 72-11900 del 28.07.2009, DGR n. 42-13381 del 22.02.2010 e D.G.R. n. 20 – 312 del 12 luglio 2010, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni.

1.1) Alle "Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione" delle Misure 112, 121 e 311 del PSR (approvate in allegato alla citata DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008) - Parte Seconda, punto 9) "Disposizioni relative alla erogazione di anticipi e acconti", sottopunto 9.1), il paragrafo:

"Conseguentemente alla prima modifica 2009 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 adottata dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26-11745 del 13.07.2009, approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSR in data 2/07/2009 e approvata, con variazioni, dal Comitato Sviluppo Rurale della Commissione Europea nella seduta del 15.12.2009, secondo quanto previsto dall'art. 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006, relativamente agli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno (approvazione della domanda di sostegno) è adottata dal 1.01.2009 al 31.12.2010 l' importo dell'anticipo che potrà essere erogato è pari al 50%

massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.

È cancellato e sostituito dal presente:

“Conseguentemente alla entrata in vigore del Reg. CE n. 679/2011 che estende a partire dal 1.01.2011 fino al termine del periodo di programmazione la possibilità di elevare fino al 50% del contributo i massimali per il pagamento degli anticipi, l'importo dell'anticipo che potrà essere erogato, a partire dal 1.01.2011 fino al termine del periodo di programmazione, è pari al 50% massimo del contributo approvato, previa fideiussione a favore dell'Organismo Pagatore ARPEA di importo pari al 110% dell'anticipazione richiesta.”

1.2) Alle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione” delle Misure 112, 121 e 311 del PSR (approvate in allegato alla citata DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008) - Parte Quarta disposizioni specifiche per la Misura 121, punto 8) “Tempo per esecuzione opere”, le parole:

“Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D). Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 6 mesi”.

Sono sostituite dalle parole:

“Gli interventi dovranno essere realizzati nel termine massimo di 12 mesi dal provvedimento di ammissione al sostegno (termine elevato a 18 mesi per le Aree C e D).

Tali termini sono prorogabili dalle Province di un massimo di 10 mesi (massimo elevato a 18 mesi per le Aree di montagna, esclusivamente per le aziende agricole nelle quali la realizzazione degli investimenti è in corso, tenendo conto delle maggiori difficoltà climatiche presenti), e comunque non oltre una data tale da consentire la conclusione della attività amministrativa (accertamento finale e liquidazione a saldo) entro il 31.12.2013”.

1.3) Alle “Linee guida e istruzioni tecniche operative per l'applicazione” delle Misure 112, 121 e 311 del PSR (approvate in allegato alla citata DGR n.130 - 9454 del 01.08.2008) - Parte Quarta disposizioni specifiche per la Misura 121, punto 10) “Diversa destinazione, diverso uso ed alienazione opere, attrezzature, bestiame, macchine – restituzione e recupero agevolazioni”, dopo le parole:

“I beneficiari sono tenuti alla restituzione dei contributi ricevuti, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni che venissero disposte a livello nazionale o comunitario”

sono aggiunte le parole:

“tenendo conto del disposto del Reg. CE 1974/2006 art. 44 comma 3, in caso di diversa destinazione / uso o alienazione opere, attrezzature, macchine, qualora ricorrano una o entrambe di queste condizioni:

- il vincolo di destinazione sia stato rispettato per almeno i due terzi della durata;
- il contributo erogato in riferimento all'opera / attrezzatura / macchina per la quale non è stato rispettato detto vincolo rappresenti meno del 25% del contributo totale erogato in riferimento alla domanda di aiuto;

Il recupero e la restituzione potranno essere parziali, limitate all'importo del contributo erogato per l'opera/ attrezzatura / macchina in riferimento alla quale il vincolo di destinazione non è stato rispettato.”

2) Al fine di armonizzare alcune disposizioni della DGR 30-1812 del 4.04.2011 con le disposizioni previste dalla DGR n. 73-2405 del 22.7.2011 e atti connessi (cosiddetto "piano verde"), alla DGR 30-1812 del 4.04.2011, allegato B, punto D - Spese ammissibili e superfici ammissibili, le parole:

“... il richiedente/beneficiario dovrà realizzare investimenti/lavori di importo pari ad almeno il 75% dell'importo richiesto con la domanda medesima; in caso contrario la domanda sarà definitivamente respinta e gli investimenti/lavori/spese già realizzati non saranno in alcun modo riconosciuti.”

Sono sostituite dalle parole:

“... il richiedente/beneficiario dovrà realizzare investimenti relativi ad una superficie coperta pari ad almeno il 70% di quella richiesta con la domanda medesima; in caso contrario la domanda sarà definitivamente respinta e gli investimenti/lavori/spese già realizzati non saranno in alcun modo riconosciuti.

L'importo minimo (come spesa) delle domande di sostegno è pari a 2.000,00 EURO; le domande il cui importo ammissibile, a seguito dell'istruttoria degli Uffici competenti, venga determinato in una cifra inferiore al sopracitato limite minimo, non saranno ammesse al finanziamento.”

3) Al fine di uniformare alla numerazione delle sezioni adottata dall'ultima edizione del prezzario regionale (“Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte – edizione dicembre 2010 - valido per il 2011”) i riferimenti al prezzario medesimo presenti nelle DDGR n. 30-1812 del 4.04.2011 (Allegato B punto D), n. 67-2476 del 27.07.2011 (Allegato B punto A) e n. 68-2477 del 27.07.2011 (punto D 1 dell'Allegato), le citate DDGR n. 30-1812 del 4.04.2011, n. 67-2476 del 27.07.2011 e n. 68-2477 del 27.07.2011 sono così modificate:

3.1) nella DGR n. 30-1812 del 4.04.2011 (Allegato B punto D) le parole “la spesa massima ammissibile per ettaro è quella indicata dal Prezzario Regionale, sezione Agricoltura – 18” sono cancellate e sostituite dalle parole “la spesa massima ammissibile per ettaro è quella indicata dal Prezzario Regionale, sezione Agricoltura – 24”;

3.2) nella DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 (Allegato B punto A) le parole: “vale la spesa massima ammissibile indicata dal Prezzario Regionale, sezione Agricoltura – 18” sono cancellate e sostituite dalle parole “vale la spesa massima ammissibile indicata dal Prezzario Regionale, sezione Agricoltura – 24”;

3.3) nella DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 (punto D 1 dell'Allegato) le parole: “vale la spesa massima ammissibile indicata dal Prezzario Regionale, sezione Agricoltura – 18” sono cancellate e sostituite dalle parole “vale la spesa massima ammissibile indicata dal Prezzario Regionale, sezione Agricoltura – 24”.

4) In applicazione delle disposizioni fornite a livello nazionale dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (con propria determinazione n. 4 del 7.07.2011) circa la esclusione dei concessionari di finanziamenti pubblici dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari:

4.1) la DGR 30-1812 del 4.04.2011, Allegato B, punto E – “Applicazione delle disposizioni della legge 136/2010, come modificata dal d.l. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 217/2010”, è così modificata:

Al Punto E 1 – l’intero testo è cancellato e sostituito dal seguente:

“Come precisato con Determinazione n. 4 del 7.07.2011 della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), i concessionari di finanziamenti pubblici sono esclusi dalla applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto il CUP (che sarà attribuito in automatico attraverso le funzioni del Sistema Informativo Agricolo Piemontese utilizzando i servizi di cooperazione applicativa resi disponibili dal DIPE) verrà utilizzato solo per il monitoraggio degli incentivi alle imprese, senza adempimenti a carico dei beneficiari.”

Al punto E.2 l’intero testo è cancellato e sostituito dal seguente:

“Non si applica la Clausola Compromissoria ai sensi del Decreto 4 dicembre 2008 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di disciplina della Camera arbitrale in agricoltura, in carenza di convenzione tra Agea e l’organismo pagatore regionale ARPEA.”

4.2) l’allegato alla DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 è così modificato:

Al punto B.2 - ITER PROCEDURALE, ottavo paragrafo, le parole “Nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il ricevimento della comunicazione inviata dalla Provincia della ricevibilità della domanda, possono essere realizzati lavori/investimenti ma eventuali pagamenti effettuati dal beneficiario ai propri fornitori non potranno essere riconosciuti per l’erogazione del contributo”

sono cancellate.

5) Al fine di armonizzare alcune disposizioni delle DDGR n. 67-2476 del 27.07.2011 e n. 68-2477 del 27.07.2011 con le disposizioni previste dalla DGR n. 73-2405 del 22.7.2011 e atti connessi (cosiddetto "piano verde"), sono apportate le seguenti modifiche:

- Al punto B.1, terzo paragrafo, dell’Allegato A alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 il termine “5 giorni lavorativi” è sostituito con “7 giorni lavorativi”
- Al punto B.1, decimo paragrafo, dell’Allegato B alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 il termine “5 giorni lavorativi” è sostituito con “7 giorni lavorativi”
- Al punto C, quinto paragrafo, dell’Allegato B alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011 la percentuale “...75% di quanto richiesto ... con la domanda ...” è sostituita con “70% di quanto ammesso...in riferimento alla domanda...”
- Al punto B.1, terzo paragrafo, dell’Allegato alla DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 il termine “5 giorni lavorativi” è sostituito con “7 giorni lavorativi”
- Al punto B.2, decimo paragrafo, dell’Allegato alla DGR n. 68-2477 del 27.07.2011 la percentuale “75%” è sostituita con “70%”

- Al punto E - DISPOSIZIONI GENERALI dell'Allegato A alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011, dopo il primo paragrafo, sono aggiunte le parole: "Per le domande presentate a valere sul presente bando non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda. Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima."

- Al punto C - DISPOSIZIONI GESTIONALI dell'Allegato B alla DGR n. 67-2476 del 27.07.2011, dopo l'ultimo paragrafo, sono aggiunte le parole: "Per le domande presentate a valere sul presente bando non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda. Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima."

- Al punto D 3 - DISPOSIZIONI GENERALI dell'Allegato alla DGR n. 68-2477 del 27.07.2011, dopo l'ultimo paragrafo, sono aggiunte le parole: "Per le domande presentate a valere sul presente bando non si applica la disposizione prevista dalla DGR n. 130-9454 del 1.08.2008, allegato "Linee guida e istruzioni tecnico operative per l'applicazione", parte quarta "Disposizioni specifiche per la Misura 121", punto 1.5.2 "avvertenze particolari per alcuni comparti produttivi – comparto zootecnico" che prevede che le domande di ammodernamento relative a strutture per l'allevamento vengano valutate tenendo conto esclusivamente del bestiame di proprietà dell'azienda. Pertanto le domande presentate a valere sul presente bando potranno essere valutate in riferimento a tutto il bestiame aziendale, anche non di proprietà dell'azienda medesima."

6) Al punto A dell'Allegato alla DGR n. 68-2477 del 27.07.2011, Azione 2 – " Gestione delle risorse idriche" Operazione Risparmio idrico – Investimento 2.1.c Sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua (pioggia, goccia, spruzzo e simili) in luogo dell'irrigazione a scorrimento, dopo le parole:

"Investimenti / lavori / spese ammissibili:

- la realizzazione (attraverso la costruzione/ristrutturazione di opere e l'acquisto di macchine e attrezzature) di sistemi di irrigazione a basso utilizzo di acqua ( irrigazione a pioggia, a goccia, a spruzzo e simili) in luogo di irrigazione a scorrimento;"

sono aggiunte le parole:

"Nell'ambito della realizzazione di impianti di irrigazione a basso utilizzo di acqua (irrigazione a pioggia, a goccia, a spruzzo e simili) può essere inclusa anche la realizzazione di nuovi pozzi irrigui, funzionali agli impianti stessi, qualora la precedente fonte di approvvigionamento idrico dell'azienda non sia idonea al nuovo sistema di irrigazione adottato, a condizione che il richiedente dimostri una riduzione del consumo aziendale di acqua per l'irrigazione rispetto alla situazione precedente e che la superficie irrigua dell'azienda non venga aumentata."

7) Il punto E dell'Allegato B alla DGR n. 67-2476 del 27.07. 2011 è così rettificato per mero errore materiale:

Il paragrafo:

“Potranno essere ammessi:

- mutui di durata pari o superiore a 10 anni per la realizzazione di strutture, opere edilizie e attrezzature/impianti/macchinari qualificabili come “fissi” (in ogni caso il conteggio del contributo attualizzato sarà effettuato facendo riferimento ad una durata decennale del mutuo);
- prestiti di durata pari o superiore a 5 anni per acquisto di altre macchine e attrezzature (in ogni caso il conteggio del contributo attualizzato sarà effettuato facendo riferimento ad una durata decennale del prestito).”

È rettificato e sostituito dal seguente:

“Potranno essere ammessi:

- mutui di durata pari o superiore a 10 anni per la realizzazione di strutture, opere edilizie e attrezzature/impianti/macchinari qualificabili come “fissi” (in ogni caso il conteggio del contributo attualizzato sarà effettuato facendo riferimento ad una durata decennale del mutuo);
- prestiti di durata pari o superiore a 5 anni per acquisto di altre macchine e attrezzature (in ogni caso il conteggio del contributo attualizzato sarà effettuato facendo riferimento ad una durata quinquennale del prestito).”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

(omissis)